Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 213 del 15 settembre 1931 - IX

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

1440. — REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1931, n. **1161.**

Provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera.

Numero di pubblicazione **1440.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1931, n. **1161.**

Provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo di legge sulla tassa di scambio;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che determina l'aliquota della tassa di scambio nella misura unica di lire due e centesimi cinquanta per cento;

Vista la legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1890, n. 20, e la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali, intesi ad una più equa ripartizione dell'onere tributario sui diversi prodotti dell'industria cotoniera;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di scambio di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, per quanto riguarda gli scambi, tanto nel Regno che di importazione, aventi per oggetto i prodotti dell'industria cotoniera appresso indicati, è stabilita come segue:

1° Cotone in bioccoli o in massa, greggio (voce 181 *a*/1 della tariffa doganale, escluso il cotone per nitrocellulosa); cascami di cotone d'ogni sorta, greggi (voce 182 *a*):

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire, L. 0,10;

scambi superiori a L. 100: per ogni cento lire o frazione di cento lire, L. 0,50.

2° Cotone in bioccoli tinto (voce 181 *a*/2); ovatte di cotone (voce 181 *d*/1 e *d*/2); cascami di cotone tinti (voce 182 *b*); filati di cotone semplici e ritorti, non mercerizzati e mercerizzati (voce 183, 184 e 185 della tariffa); catene ordite (voce 186); corde, cordicelle e cordami (voce 188):

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire, L. 0,20;

scambi superiori a L. 100: per ogni cento lire o frazione di cento lire, L. 1.

3° Altri manufatti delle industrie cotoniere:

Filati da cucire preparati per la vendita al minuto (voce 187 della tariffa); reti (voce 189); tessuti ed altri prodotti tessili compresi nelle voci da 190 a 210-*bis* della tariffa doganale:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire, L. 0,60;

scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire, L. 1,50;

scambi superiori a L. 1000: per ogni cento lire o frazione di cento lire, L. 3.

Resta ferma l'aliquota di tassa di scambio di L. 2,50 per cento stabilita dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, per gli scambi, tanto nel Regno che d'importazione, dei seguenti prodotti:

cotone per nitrocellulosa (voce ex 181 *a* — tariffa doganale);

cotone depurato, lavato e sgrassato (voce 181 *b* — tariffa doganale);

cotone impregnato di sostanze antisettiche (voce 181 *c* — tariffa doganale).

La tassa di registro di cui agli articoli 3, lettera *a*) e 81, lettera *d*) della tariffa allegato *A*, parte I, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compravendita tra commercianti e di conferimento in società delle merci di cui sopra ai numeri 1, 2 e 3 è stabilita rispettivamente nella misura di L. 0,50 per cento, di L. 1 per cento e di L. 3 per cento. La tassa di registro è peraltro conservata nella misura di L. 2,50 per cento, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, per i cotoni indicati nel comma precedente.

Art. 2.

I dazi doganali d'importazione stabiliti dalla tariffa generale alle voci n. 181 *a*/1, *d*/1, *d*/2, 182 *a*) sono modificati come segue:

181 *a*/1 cotone in bioccoli o in massa, greggio, L. 18,40 per quintale;

181 *d*/1 cotone in ovatte, ingommate, L. 44,10 per quintale;

181 *d*/2 cotone in ovatte, altre, L. 40,40 per quintale;

182 *a*) cascami di cotone, di ogni sorta, greggi, L. 18,40 per quintale.

Art. 3.

Per i prodotti di cotone esportati a decorrere dal 1° dicembre 1931, la tassa di scambio da restituire a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, si computa in ragione di L. 0,50 per cento del valore del cotone greggio contenuto nei prodotti.

Con la stessa data entreranno in vigore le aliquote di restituzione di diritti che, in ragione dei nuovi dazi stabiliti con il precedente articolo, il Governo del Re è autorizzato a stabilire ai sensi dell'art. 13 dei preliminari della vigente tariffa doganale.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 15 settembre 1931 fatta eccezione quanto al disposto dell'art. 3.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie al presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate norme aventi carattere obbligatorio per l'esecuzione del presente decreto, nonchè saranno introdotte in bilancio le variazioni da esso dipendenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 92. — MANCINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

(4101457) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G C